CIRCOLARE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI CO.RE.COM. IN MATERIA DI DIRITTO DI RETTIFICA

PREMESSA

Il *diritto di rettifica* consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità, di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa.

La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che, controbilanciando le notizie diffuse da un'emittente, da un lato tutela un interesse strettamente privatistico (il diritto a non vedere alterata la propria identità personale, morale ed ideale) dall'altro contribuisce ad arricchire e a differenziare le "voci" indirizzate al pubblico ai fini di una completa e corretta informazione.

Presupposto fondamentale per l'esercizio di tale diritto è *l'oggettiva difformità dell'informazione diffusa dall'emittente rispetto al vero*, ed a tal proposito l'accertamento di tale circostanza deve essere necessariamente condotto prendendo in considerazione sia le valutazioni operate dalle parti (richiedente ed emittente televisiva) e rappresentate nelle rispettive memorie, sia altri elementi oggettivi quali l'esattezza delle fonti, le modalità di esposizione dei fatti nel corso della trasmissione, il contesto in cui gli stessi vengono riferiti (elementi desumibili dalla visone della registrazione della trasmissione).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RETTIFICA

I) Legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 1990, n. 185, Supplemento Ordinario)

Art. 10 Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici

- 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, L. 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
- 2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
- 3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
- 4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

- 5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
- 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
- II) Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255 "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, Supplemento ordinario dell'1° aprile 1992).

CAPO II RETTIFICA

Art. 5 Richiesta di rettifica

- 1. La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere le generalità complete e il domicilio o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.
- 2. La legge di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.

Art. 6 Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica

1. I concessionari, i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni, sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni richieste dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti od opinioni o affermazioni contrari a verità e da essi ritenuti lesivi dei loro interessi morali o materiali.

Art. 7 Modalità della rettifica

- 1. La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravità del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.
- 2. Qualora il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni ritengano che le modalità della richiesta rettifica non siano conformi a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione telegrafica all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta, indicando le modalità ritenute adeguate.
- 3. Ove il richiedente nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati nel comma 2, questi ultimi sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge.

Art. 8 Rettifica di notizie basate su prove documentali

- 1. Qualora il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica dispongano di prove documentali, di cui al capo II, titolo II, libro VI del codice civile, che concernono la notizia su cui verte la richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone la natura ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia all'esercizio del diritto nelle successive 24 ore la rettifica, salvo quanto previsto dall'articolo 9, deve essere trasmessa senza indugio.
- 2. Alla rettifica può seguire la postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria, nonché degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia alla rettifica.

Art. 9 Rettifica disposta dal Garante

- 1. Ove i concessionari o i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 4 aprile 1975, n.103 ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni non ritengano fondata la domanda di rettifica, entro il giorno successivo alla ricezione della domanda stessa ovvero entro il giorno successivo alla scadenza del termine di rinuncia di cui all'articolo 8, comma 1, sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, corredata della registrazione della trasmissione o della parte di trasmissione cui si riferisce, nonché di quanto altro eventualmente presentato dal richiedente a sostegno del proprio assunto, nonché dei documenti oggetto della comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 1.
- 2. Il Garante decide nei termini ed ai sensi dell'articolo 10 della legge.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Nell'ambito di tale procedimento, l'esigenza fondamentale è che il pronunciamento sulla fondatezza della richiesta sia svolto in tempi estremamente brevi al fine si assicurare la necessaria *effettività* ed *efficacia* alle dichiarazioni rettificative.

Come rilevato, le fasi in cui si articola il procedimento in materia di rettifica, sono sufficientemente dettagliate dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n.223 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255.

Tuttavia si evidenzia:

1) Proposizione dell'istanza

Come specificato al comma 2 dell'articolo 10 il soggetto che si ritiene leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, deve preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario (pubblico o privato). Soltanto qualora la rettifica non sia stata accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza, con allegata

documentazione comprovante l'avvenuta richiesta all'emittente e l'eventuale rifiuto della stessa, ai Co. Re.Com, che provvederanno a svolgere il relativo procedimento.

Pertanto, nel caso di richiesta di rettifica direttamente inoltrata ai Co.re.com., sarà cura dell'ufficio responsabile comunicare all'istante la corretta procedura delineata dal citato articolo 10.

Le competenze in materia di rettifica dell'Autorità (oggetto di delega ai Co.re.com.) attengono esclusivamente al settore radiotelevisivo. Ne deriva che tutte le istanze di rettifica riguardanti il settore della stampa, che molto spesso vengono erroneamente inoltrate all'Autorità, risultano inammissibili. Sarà pertanto cura dell'ufficio responsabile comunicare all'istante (Modello C) la corretta procedura da seguire per la tutela dei propri diritti.

2) <u>Fase istruttoria del procedimento</u>

Ricevuta la richiesta di rettifica, completa di tutti i requisiti indicati dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255, l'ufficio responsabile/il responsabile del procedimento provvederà a comunicare l'avvio del procedimento al richiedente (Modello B) ed all'emittente (Modello A) al fine di acquisire copia della registrazione (formato VHS) della trasmissione. Su tale ultimo punto si evidenzia che ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n.223, i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato dall'articolo 31 della medesima legge.

Qualora la richiesta di rettifica non risulti completa degli elementi indicati dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255, sarà cura dell'ufficio responsabile comunicare all'istante l'inidoneità della stessa a dare avvio al procedimento e a richiedere l'integrazione degli elementi mancanti.

3) Fase decisoria

Il Provvedimento che, riconoscendo fondata la richiesta, ordina la rettifica (Modello D) deve essere *notificato* all'emittente ed al richiedente.

Il Provvedimento che, non riconoscendo fondata la richiesta di rettifica, archivia il procedimento (Modello E) deve essere comunicato alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento.

Come specificato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255 la rettifica deve concernere *fatti* su cui verte la discordanza e non *valutazioni* o *commenti*. Inoltre, ciò che rileva ai fini dell'esercizio del diritto, non è l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico, ma l'oggettivo divario fra la notizia resa e la realtà. Pertanto risulta assolutamente irrilevante il fatto che l'emittente, in molti casi, dichiari di non aver inteso denigrare o squalificare la figura del richiedente.

MODELLI DI ATTI DEL PROCEDIMENTO

L'articolo 31, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n.223 prevede che "[...], ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, [...], il Garante (Autorità) delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi".

Pertanto, considerata l'eventualità che al procedimento svolto presso i Co.Re.Com. succeda la fase sanzionatoria innanzi l'Autorità (per la mancata osservanza dell'ordine di rettifica), si invitano i responsabili del procedimento ad attenersi alle indicazioni contenute nella circolare e ad adottare i modelli di atto di seguito riportati al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione amministrativa sull'intero territorio nazionale e prevenire diversificazioni che potrebbero essere fatte valere come vizi della procedura.

Modello A Comunicazione di avvio del procedimento di rettifica

Prot.	
data	

(Indirizzo Emittente)

Raccomandata a.r. anticipata via fax con conferma di avvenuto ricevimento

Oggetto: Richiesta informazioni e documentazione: esercizio del diritto di rettifica ex art.10 legge 6 agosto 1990, n.223.

A. FATTISPECIE SEGNALATA

B. RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Al fine di poter valutare le fattispecie in esame, si richiede copia della registrazione (formato VHS) della trasmissione "" del 200
C. MODALITÀ E TERMINI ISTRUTTORI
Si comunica che: a) ai sensi della delibera 402/03/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha delegato ai Comitati regionali per le comunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 3 dell'Accordo quadro sottoscritto il 25 giugno 2003, tra le quali le funzioni relative all'esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale; b) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento sono c) il termine fissato per rispondere alla richiesta di informazioni di cui al precedente paragrafo B) è di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Le parti, qualora ritengano opportuno fornire chiarimenti e precisazioni in merito al caso in esame, possono presentare memorie scritte e documenti nel medesimo termine. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle citate memorie; d) per eventuali chiarimenti ed informazioni, in merito al caso in esame, è possibile rivolgersi al dott, funzionario del
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Conferma di avvenuto ricevimento
(Si prega di compilare le parti in bianco e trasmettere copia al fax n).
Si dichiara di aver ricevuto la presente comunicazione di n pagine, in data / /.
Firmato, in qualità di

Modello B Comunicazione di avvio del procedimento di rettifica da inviare al soggetto richiedente.

Prot.
Data
Raccomandata a.r. anticipata via fax
(Indirizzo richiedente)
Oggetto: richiesta esercizio del diritto di rettifica ex art.10 legge 6 agosto 1990, n.223.
Con riferimento alla Vostra richiesta, pervenuta in data in data 200, relativa (specificare l'oggetto della richiesta), si informa che il ha provveduto a richiedere copia della registrazione della puntata del programma in questione, al fine di poter valutare le fattispecie in esame.
Si fa presente che sarà cura dello scrivente comunicarVI l'esito del procedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Modello C

Comunicazione di risposta al soggetto richiedente la rettifica nei confronti di un quotidiano o altro prodotto del settore della stampa

Prot.		
Data		

Raccomandata a.r. anticipata via fax

(Indirizzo richiedente)

OGGETTO:....

Fatta salva l'eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di segnalazione, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, si rappresenta ad ogni buon fine che in materia di rettifica a mezzo stampa, la S.V., in quanto *autore della richiesta di rettifica*, qualora la rettifica o la dichiarazione non sia stata pubblicata nel termine stabilito (nel caso di specie, per i, il termine è digiorni dalla data della richiesta), ovvero qualora sia stata pubblicata, ma con modalità diverse da quelle previste, *può rivolgersi al giudice civile competente e chiedere che, in via d'urgenza, sia ordinata la pubblicazione* (art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47, così come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n.416).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Modello D Provvedimento di rettifica

DELIBERA N. /00/

IL CORECOM
NELLA riunione del 200;
VISTO l'art.1, comma 6, lettera b), n.8 della Legge 31 luglio 1997, n.249;
VISTO l'art.1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249;
VISTA la Legge 6 agosto 1990, n.223;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255;
VISTA la Delibera n.402/03/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del;
VISTA la nota in data 200, (prot. n) con la quale il sig, ha richiesto l'esercizio del diritto di rettifica ex art.10 legge 6 agosto 1990, n.223 nei confronti della societàesercente l'emittente televisiva localecon sede in, in quanto nel corso della trasmissione televisiva "" del, (riportare in sintesi il contenuto della richiesta);
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla parte richiedente con nota del Corecom del(prot. n.);
VISTA la richiesta di informazioni e documentazione relativa alla fattispecie in esame, inviata alla concessionaria con nota del Corecomin data (prot. n.);
RILEVATO che con nota trasmessa dall'emittente televisivain data(prot. n) si afferma che: - (riportare, in sintesi e per punti, il contenuto delle memorie presentate dall'emittente);
PRESA visione delle videocassette relative alla trasmissione televisiva delin questione;
RILEVATO che: - nel corso della trasmissione televisiva "" del

RILEVATO che le argomentazioni di cui sopra non possono trovare accoglimento in quanto (riportare, le motivazioni del provvedimento).;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica previsti dall'art.10, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223 nonché dall'art.7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255;

RITENUTA fondata la richiesta di rettifica;

ORDINA

alla società, con sede legale in	, via	n, esercente
l'emittente televisiva in ambito locale "	", di dare corso alla ric	chiesta di rettifica, ai
sensi dall'art. 10, comma 4, della legge 6	agosto 1990, n.223, nel co	orso del programma
"", nei tempi e nei modi tassativ	ramente indicati dalla citata	norma.

IL PRESIDENTE

Modello E Provvedimento di Archiviazione

DELIBERA N. /00/

IL CORECOM
NELLA riunione del 200;
VISTO l'art.1, comma 6, lettera b), n.8 della Legge 31 luglio 1997, n.249;
VISTO l'art.1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249;
VISTA la Legge 6 agosto 1990, n.223;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255;
VISTA la Delibera n.402/03/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del;
VISTA la nota in data 200, (prot. n) con la quale il sig, ha richiesto l'esercizio del diritto di rettifica ex art.10 legge 6 agosto 1990, n.223 nei confronti della societàesercente l'emittente televisiva localecon sede in, in quanto nel corso della trasmissione televisiva "" del, (riportare in sintesi il contenuto della richiesta);
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla parte richiedente con nota del Corecom del(prot. n.);
VISTA la richiesta di informazioni e documentazione relativa alla fattispecie in esame, inviata alla concessionaria con nota del Corecomin data (prot. n.);
RILEVATO che con nota trasmessa dall'emittente televisivain data(prot. n) si afferma che: - (riportare, in sintesi e per punti, il contenuto delle memorie presentate dall'emittente);
PRESA visione delle videocassette relative alla trasmissione televisiva delin questione;

RILEVATO che:

- nel corso della trasmissione televisiva "......" del 200..., è stato mandato in onda (riportare in sintesi i dati di fatto rilevati dalla visione della trasmissione);
- in particolare, durante il servizio è stato quanto di seguito affermato (riportare, se necessario, la trascrizione di quanto affermato nel corso della trasmissione):

CONSIDERATO che presupposto fondamentale per il sorgere del diritto di rettifica è l'oggettiva difformità della notizia diffusa dall'emittente rispetto al vero;

CONSIDERATO che le affermazioni rese dall'intervistato non possono essere considerate fatti contrari a verità in quanto (riportare, le motivazioni del provvedimento);

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica previsti dall'art.10, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223 nonché dall'art.7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

IL PRESIDENTE